

# SENATO - II COMMISSIONE STRAORDINARIA **CONTROLLO PREZZI**

# **AUDIZIONE PRESIDENZA UNAPASS** E FOCUS GROUP

# ROMA, 8 FEBBRAIO 2012

# Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Sede: 20124 MILANO - via Fabio Filzi n. 2 - Telefoni: 02-67076868 - 02-67076860 - Fax: 02-67076870







DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività(c.d. Decreto sulle liberalizzazioni).

Ill.mo Presidente, Sen. Sergio Divina

Nel prendere atto e nel ringraziarLa dell'invito che la Commissione da Lei presieduta ha raccolto per la richiesta di audizione inoltrata dalla scrivente Associazione Sindacale Unapass, ci preme sottolineare la vicinanza della Categoria degli Agenti di Assicurazione alle Istituzioni e alle Forze Politiche in questo momento particolare in cui vive il Paese.

# OSSERVAZIONI DI CONTESTO.

Come Cittadini e come Operatori economici abbiamo sostenuto ed intendiamo sostenere i processi di liberalizzazione in quanto rappresentano la condizione essenziale per rilanciare la crescita del Paese. Il recente Decreto sulle Liberalizzazioni certamente consentirà nel medio periodo di ricreare le condizioni di concorrenza in moltissimi settori dell'economia italiana, di agevolare nuovi investimenti e l'ingresso di nuovi player, a partire dai giovani e dalle start up, riducendo fenomeni oligopolistici .

Il settore assicurativo, giustamente coinvolto dal Decreto in oggetto, in Italia è ormai un settore maturo, con ampi margini di ulteriore sviluppo, con possibilità di incidere fortemente sul PIL, sulle politiche sociali ed economiche del Paese.

A questo proposito si allega il dato statistico relativo all' incidenza dei Premi sul Prodotto Interno Lordo rilevabile dalla relazione Annuale 2010 sull' Attività svolta dall' Autorità di Vigilanza del Settore, dalla quale si evince che tale rapporto è consolidato ed in aumento , a conferma del ruolo economico e fondamentale svolto dal comparto in generale.

Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Sede: 20124 MILANO - via Fabio Filzi n. 2 - Telefoni: 02-67076868 - 02-67076860 - Fax: 02-67076870

www.unapass.it - e-mail: info@unapass.it; news@unapass.it -







Tavole statistiche - 2010

Tay, 3

#### INCIDENZA DEI PREMI SUL PRODOTTO INTERNO LORDO

(imprese nazionali e rappresentanze di imprese extra Unione Europea; portafoglio diretto italiano)

(milioni di euro)

	2005	2006 (b)	2007 (b)	2008	2009 (b)	2010 (c)
Premi rami vita e danni di cui:	109.779,5	106.561,1	99.116,7	92.017,9	117.860,4	125.954,4
Premi rami vita	73.470,5	69.377,1	61.439,5	54.564,6	81.116,1	90.102,0
Premi rami danni	36.309,0	37.184,0	37.677,2	37.453,3	36.744,3	35.852,4
di cui r.c.auto e natanti	18.197,7	18.415,8	18.239,9	17.636,9	17.038,7	16.995,7
Prodotto interno lordo (a)	1.429.479	1.485.377	1.546.177	1.567.761	1.519.702	1.548.816
Indice costo vita (base 1995=100) (a)	125,3	127,8	130,0	134,2	135,2	137,3
	variazioni annue percentuali					
Premi rami vita e danni	8,7	-2,9	-7,0	-7,2	28,1	6,9
Premi rami vita	12,0	-5,6	-11,4	-11,2	48,7	11,1
Premi rami danni	2,5	2,4	1,3	-0,6	-1,9	-2,4
Premi r.c.auto e natanti	0,6	1,2	-1,0	-3,3	-3,4	-0,3
Prodotto interno lordo	2,7	3,9	4,1	1,4	-3,1	1,9
Indice costo vita	1,7	2,0	1,7	3,2	0,7	1,6
	incidenza percentuale sui P.I.L (d)					
Premi rami vita e danni di cui:	7,7	7,2	6,4	5,9	7,8	8,1
Premi rami vita	5,1	4,7	4,0	3,5	5,3	5,8
Premi rami danni	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3
di cui r.c.auto e natanti	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1
	variazioni annue percentuali in termini reali (e)					
Premi rami vita e danni	6,8	-4,8	-8,6	-10,1	27,1	5,2
Premi rami vita	10,1	-7,4	-12,9	-14,0	47,6	9,4
Premi rami danni	0,8	0,4	-0,4	-3,7	-2,6	-3,9
Premi r.c.auto e natanti	-1,1	-0,8	-2,6	-6,3	-4,1	-1,8
Prodotto interno lordo	1,0	1,9	2,3	-1,8	-3,8	0,4

SISTAN - ISVAP

- (a) Fonte: ISTAT Prodotto Interno lordo al prezzi di mercato. I dati relativi al bienno 2008-2009 sono stati revisionati Indice generale del prezzi al consumo per le famiglie di operal ed Implegati (FOI), esclusi i tabacchi.
- (b) Nel 2006 e 2007 è compresa una compagnia sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria. Nel 2009 è compresa una compagnia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa da marzo 2010.
- (c) I valori del premi sono stati rilevati dalle comunicazioni delle Imprese relative alle anticipazioni di bilancio. E compresa una compagnia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa da aprile 2011.
- (d) Eventuali mancate quadrature sono dovute all'arrotondamento delle cifre decimali.
- (e) Dati deflazionati con i coefficienti pubblicati dall'ISTAT.

# Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Sede: 20124 MILANO - via Fabio Filzi n. 2 - Telefoni: 02-67076868 - 02-67076860 - Fax: 02-67076870

www.unapass.it - e-mail: info@unapass.it; news@unapass.it -









Lo sviluppo professionale del canale agenziale, l'organizzazione sempre più articolata ed imprenditoriale sul territorio ha accelerato la diffusione della cultura assicurativa e le politiche di tutela del Consumatore, ne ha ridotto asimmetrie informative, confermando la fiducia riposta dai Consumatori per gli Intermediari professionisti riconosciuti come tali anche dal Legislatore in ricezione della Direttiva 92/02

Premi Contabilizzati RC auto	Raccolta attraverso il canale agenziale
16.913 milioni di euro	89,8 %

(fonte Isvap – Relazione annuale 2010)

Il processo di Liberalizzazioni nel settore assicurativo è definito da tre generazioni di direttive comunitarie specifiche, che tra il 1973 e il 1994 eliminarono progressivamente i vincoli che impedivano alle imprese di operare liberamente in tutti gli Stati Membri, fino alla configurazione attuale che prevede che ogni impresa possa offrire un prodotto assicurativo, senza dover aprire una filiale nel paese ove risiede.

L'apertura del Mercato assicurativo ha comportato necessariamente l'armonizzazione delle regole comunitarie ed il processo di liberalizzazione incide nelle condizioni strutturali di concorrenza che si originano dalla sostanziale riduzione delle barriere all'ingresso e dalla scomparsa di ogni forma di controllo dei prezzi.

Ogni qualvolta che il Legislatore è intervenuto in tema di regolamentazione, certamente ha coinciso con la presa d'atto dei cosiddetti fallimenti del mercato, laddove lo stesso non è riuscito, autoregolamentandosi, ad essere più efficiente e concorrenziale nell'interesse del consumatore. In riferimento alla Regolazione in senso proprio del settore assicurativo, premessane la fattispecie consistente in :

Regolazione dell'organizzazione dell'Impresa; Regolazione dei premi e dei contratti; Regolazione degli obblighi di copertura; Regolazione della solvibilità;

è comprovata la maggiore efficacia degli interventi legislativi ai fini della maggiore competizione sui prezzi praticati dalle imprese assicuratrici, in Italia ed in Europa, quando questi hanno interessato la regolazione dei premi e dei contratti e la regolazione degli obblighi di copertura.

# Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Sede: 20124 MILANO - via Fabio Filzi n. 2 - Telefoni: 02-67076868 - 02-67076860 - Fax: 02-67076870

www.unapass.it - e-mail: info@unapass.it; news@unapass.it -







Mentre poco incide la regolamentazione delle forme distributive dal momento che nei mercati più efficienti non ve ne sono alcune né vietate né discriminate rispetto ad altre.

A tal proposito è bene tenere in considerazione la caratteristica qualitativa della distribuzione italiana caratterizzata dalla pluralità di Intermediari, Agenti e Broker, e tra i primi, tra Agenti monomandatari e plurimandatari.

Con riferimento ai costi di distribuzione sostanzialmente stabili al 10,6% di incidenza su premio lordo ed a quello delle spese di gestione complessive si segnala, inoltre, che queste hanno già registrato una significativa riduzione attestandosi al 18,4 % nel 2010 (fonte Isvap - Lettera Circolare 07 - 12 - 000039)

SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI E STUDI SEZIONE STUDI

ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576

#### PROSPETTO N. 7

Ramo r.c. auto e natanti - Composizione delle spese di gestione e incidenza sui premi lordi contabilizzati

(importi in milioni di Euro) Δ% Δ% Totale Δ% Δ% Δ% Δ% Voci di spesa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mercato 06/05 07/06 08/07 09/08 10/09\* 10/05\* 1.944 1.962 0.9 1.936 1.883 -2.7 1.808 1.787 -5.0 -1.3-4.0 3.5 Importo Provvigioni di Incidenza su 10.7 10.7 10,6 10,7 10,6 10.6 premi (%) acquisizione e incasso Incidenza su spese tot. 60.1 59.9 57.9 57.5 56.4 57.3 (%) 468 498 6.5 585 5.0 27.5 514 32 559 8.8 574 2.8 Importo Incidenza su Altre spese di 2,6 2.7 2,8 3,2 3,4 3,5 premi (%) acquisizione Incidenza su 14.5 15.2 15.4 17.1 17.9 18.8 spese tot. (%) 823 816 -0.9 896 9.9 834 -7.0 826 -0.9 745 -2.1 -4.5 Importo Incidenza su Altre spese di 4,5 4,4 4,9 4,7 4,9 premi (%) amministrazione Incidenza su 26.8 25.4 spese tot. 25.5 24.9 25.723.9 (%) 3.276 1,2 3.346 3.275 -2,1 3.208 -2,1 2,4 -0.1 3.235 2.1 3.116 Importo Totale spese di gestione Incidenza su 17,8 18,3 17.8 18.6 18.9 18.4 premi (%) 18.415 18.239 17.637 16.994 16.913 -4.0

(\*) Variaz. omogenee 2010/2009 e 2010/05. Vedi nota metodologica

Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Sede: 20124 MILANO - via Fabio Filzi n. 2 - Telefoni: 02-67076868 - 02-67076860 - Fax: 02-67076870

www.unapass.it - e-mail: info@unapass.it; news@unapass.it -









Nel Decreto Liberalizzazioni riferito al Capo VI sono diversi gli interventi del Legislatore in ambito della Regolazione dei premi e dei contratti, sull'analisi dei quali intendiamo porre una particolare attenzione in quanto, si ritiene fondatamente, che gli stessi potranno apportare prima e più efficacemente gli auspicati effetti sui prezzi delle coperture assicurative.

# OSSERVAZIONI DI MERITO.

#### Art. 28.

Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari

1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.

# **Commento:**

La norma è volta a stimolare la concorrenza attraverso la prospettazione di due preventivi di differenti gruppi assicurativi da parte di banche ed istituti di credito nella loro qualità di intermediari.

Il Reg. Isvap 35/10 prima e successivamente il Provv. Isvap 2946 del 6/11/2011 prevede che gli intermediari assicurativi debbano astenersi dall'assumere contemporaneamente la qualifica di intermediari e beneficiari/vincolatari delle polizze assicurative offerte ai clienti.

La disposizione, attuativa dell'art. 183 del Codice delle assicurazioni private che disciplina le regole di comportamento degli intermediari assicurativi, mira a risolvere il caso di grave conflitto di interesse in cui versa l'intermediario assicurativo (agente, broker o banca che sia) quando assume un proprio interesse contrattuale nella polizza di assicurazione che offre al cliente.

Si ritiene dunque che la norma in oggetto debba rispondere a tali criteri normativi e si suggerisce il seguente testo :

Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Sede: 20124 MILANO - via Fabio Filzi n. 2 - Telefoni: 02-67076868 - 02-67076860 - Fax: 02-67076870

www.unapass.it - e-mail: info@unapass.it; news@unapass.it -







## **Modifica:**

Art. 28.

Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari

1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari quando prospettano la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita in abbinamento all' erogazione di un mutuo sono tenuti ad accettare la relativa copertura assicurativa reperita autonomamente sul mercato dal Cliente/Consumatore.

#### Art. 29.

Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica

- 1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.
- 2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30 per cento.

### **Commento:**

La norma rimanda ad un successivo intervento regolamentare e pare più una norma di principi e di rimando che una legge di applicazione concreta ed immediata. Ai fini dell' individuazione del criterio di compensazione di cui al primo comma si suggerisce di fare riferimento al costo ultimo in luogo del forfait che permette compensazioni speculative.

Si propone inoltre l'abrogazione del secondo comma in quanto , in tema di legislazione obbligatoria, produrrebbe ope legis una quantificazione indennitaria , e non risarcitoria, di un danno effettivamente subito e periziabile.

Si suggerisce al Legislatore di ribaltare il principio della riduzione dei costi del sinistro, dalla attuale proposta di decurtazione percentuale del danno, alla scontistica tariffaria a vantaggio del Cliente/Consumatore in ragione della opzione facoltativa, in capo a quest'ultimo, di clausole contrattuali che prevedano il risarcimento in forma specifica

# Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Sede: 20124 MILANO - via Fabio Filzi n. 2 - Telefoni: 02-67076868 - 02-67076860 - Fax: 02-67076870







# **Modifica:**

Art. 29.

Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica

1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.

#### Art. 30.

# Repressione delle frodi

- 1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, é tenuta a trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
- 2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta

# **Commento:**

Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Sede: 20124 MILANO - via Fabio Filzi n. 2 - Telefoni: 02-67076868 - 02-67076860 - Fax: 02-67076870

www.unapass.it - e-mail: info@unapass.it; news@unapass.it -







La norma prevede la condivisione e la pubblicità delle procedure e delle iniziative intraprese dalle imprese per la repressione delle frodi. Di utilità sociale , impone un obbligo a carico delle imprese ma non prevede sanzioni a carico degli inadempienti. Si suggerisce una modifica con rimando delle sanzioni a successivo regolamento dell' Autorità di Vigilanza.

Relativamente al comma 1 si propone al Legislatore di eliminarlo completamente in quanto gli obblighi di relazione in capo alle Imprese si aggiungerebbero ai già vigenti obblighi previsti dagli specifici regolamenti ISVAP e nulla aggiungerebbero alla funzione repressiva o preventiva della norma. Relativamente al comma 2 si ritiene che la sua attuale formulazione produrrà effetti virtuosi nel Mercato.

# **Modifica:**

1. Con delega al GOVERNO, sentita la CONSAP, entro 6 mesi dalla data di conversione del presente Decreto vengono definiti gli atti ed i regolamenti per la costituzione dell'Agenzia Antifrode.

### Art. 29.

Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica (omissis)

L' Isvap con regolamento stabilisce provvedimenti sanzionatori a carico delle imprese inadempienti

# Art. 31.

Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada.

1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, definisce le modalità per la progressiva de materializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della

Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione Sede : 20124 MILANO - via Fabio Filzi n. 2 - Telefoni : 02-67076868 - 02-67076860 - Fax : 02-67076870







strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione.

- 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco è messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- 3. La violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografi ci, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l'obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

# Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Sede: 20124 MILANO - via Fabio Filzi n. 2 - Telefoni: 02-67076868 - 02-67076860 - Fax: 02-67076870





# **Commento:**

La norma approccia al delicato tema della contraffazione del contrassegno ed alla individuazione di rimedi alla violazione dell' obbligo legislativo di assicurare la RCA.. Si auspica che negli emanandi Regolamenti di attuazione siano previste la confisca del veicolo non assicurato e le sanzioni a carico delle imprese di assicurazione che non aggiornassero tempestivamente gli elenchi dei propri assicurati immettendo nella banca dati appositamente tenuta, inserendo oltre alla data ed all'orario della copertura del veicolo assicurato, anche la provenienza assicurativa dello stesso o i motivi per i quali venisse assicurato un veicolo che non presenti dati storici precedenti di copertura per la RCA.

#### Art. 32.

Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni

- 1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.".
- 2 All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; *b)* dopo il comma 1 *bis* è inserito il seguente: «1 -*ter* . La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1- bis, nonché ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135»; *c)* al comma 2, le parole: «può prevedere » sono sostituite dalla seguente: «prevede »; *d)* il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135».
- 3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Sede: 20124 MILANO - via Fabio Filzi n. 2 - Telefoni: 02-67076868 - 02-67076860 - Fax: 02-67076870







a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni é ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l'accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell' assicuratore. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente,entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»;

b) dopo il comma 2 é inserito il seguente: «2 -bis . A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall'articolo 4 del provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.

La relativa comunicazione e` trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e` anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e` prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della

Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Sede: 20124 MILANO - via Fabio Filzi n. 2 - Telefoni: 02-67076868 - 02-67076860 - Fax: 02-67076870







querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».

## **Commento:**

La norma, novellando il codice delle assicurazioni private interviene sui sistemi di accertamento e controllo preventivo dei veicoli in funzione antifrode ed a contrasto di fenomeni di speculazione in presenza di danni preesistenti sui veicoli oggetto di assicurazione. Tale articolo ha efficacia sia sulla copertura RC Auto, sia sulle coperture a questa accessorie. Si ritiene di non proporre modifiche.

# Art. 33.

Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidità derivanti da incidenti

- 1. All'articolo 10 -bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1:
- 1) la parola: «micro-invalidità» e` sostituita dalla seguente: «invalidità»;
- 2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
  - b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
- «2 -bis . Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;

Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Sede: 20124 MILANO - via Fabio Filzi n. 2 - Telefoni: 02-67076868 - 02-67076860 - Fax: 02-67076870

www.unapass.it - e-mail: info@unapass.it; news@unapass.it -







*c)* nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla seguente: «invalidità». Si ritiene di non proporre modifiche.

# **Commento:**

La norma produce un' equiparazione, ai fini della repressione delle frodi e delle false perizie con quanto previsto dal quadro di riferimento delle professioni sanitarie e si inserisce nel più ampio concetto di valutazione dell' invalidità residuata.

Art. 34.

Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto

- 1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
- 2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.
- 3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

# **Commento:**

La norma di cui al primo comma presenta rilievi di presunta contrarietà sia alla Direttiva 92/2002 sia ai Regolamenti Isvap n.5/06 e 35/10. Nei fatti si vorrebbe introdurre in capo agli intermediari di assicurazione un obbligo di illustrazione delle caratteristiche di altri tre prodotti RC Auto distribuiti da concorrenti anche attraverso l'utilizzo delle tariffe obbligatoriamente pubblicate nei siti internet delle stesse compagnie, con l' intento di calmierare i prezzi della copertura assicurativa e favorire la concorrenza. Risulta evidente l' inapplicabilità del disposto che:

- ricadrebbe nella platea degli intermediari che operano nella misura dell'85% in rapporto monomandatario e, specificatamente nel ramo auto, tale percentuale supera il 93%;

Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Sede: 20124 MILANO - via Fabio Filzi n. 2 - Telefoni: 02-67076868 - 02-67076860 - Fax: 02-67076870









- non prevede l'illustrazione di soluzioni migliorative ma solo l'illustrazione di ulteriori tre soluzioni, con la consapevolezza che l'intermediario non formato e non abilitato al collocamento di quegli ulteriori prodotti, non potrà mai fornire informazioni esaustive di condizioni e di tariffa ch, nella migliore delle ipotesi, si deduce dal preventivatore obbligatoriamente presente in tutti i siti delle imprese, nonché dal preventivatore Isvap.

L' informazione sarebbe dunque parziale e fuorviante, essendo basata su di una tariffa standard e priva di quella flessibilità e delle condizioni migliorative che possono ricavarsi in occasione di una visita diretta presso l' intermediario soltanto visitando il diretto distributore.

Altresì vale la pena evidenziare il fatto che gli otre 45.000.000 di contratti assicurativi auto nella quasi totalità hanno una ulteriore garanzia di cvt oltre la garanzia obbligatoria; le nuove esigenze di coperture assicurative renderanno sempre più propenso il consumatore a sottoscriverle.

La varietà delle garanzie e delle tariffe presenti sul mercato, relativamente alle garanzie CVT, nonché l'esistenza di svariate convenzioni sottoscritte tra le singole imprese e gruppi socio economici, rendono di difficile applicazione una standardizzazione dell'offerta.

Nessuna impresa attualmente ha nei propri siti un preventivatore per le garanzie di cui sopra e né tantomeno quello gestito da Isvap.

Coerentemente a quanto sopra, ove non rimosso l'obbligo di confronto tariffario RCA, ci si troverebbe nella situazione di offrire confronti non omogenei al consumatore, per questo non diminuirebbero le asimmetrie informative ma verosimilmente aumenterebbero.

Si propone di liberalizzare togliendo divieti, piuttosto che imponendo obblighi impositivi inapplicabili anche laddove, come nel caso, fortemente sanzionati, ammettendo la collaborazione tra tutti gli intermediari professionali del mercato così come definiti dall' art. 109 del codice delle assicurazioni private.

La regolazione in senso proprio del settore assicurativo, specificatamente nella regolazione dei premi e dei contratti, dovrebbe incidere nella riformulazione del sistema bonus-malus attraverso la quale rendere più efficienti, concorrenziali ed equi i parametri di calcolo dei premi reauto;

a tal proposito si propone la modifica dell'articolo 133 del cda (formule tariffarie), dopo il comma 1 dell'articolo 133 medesimo, delegando ad ISVAP entro 6 mesi l'emanazione di specifica regolamentazione.

Si ritiene che il secondo comma, introducendo un ' ipotesi di nullità relativa con riferimento ad un contratto obbligatorio introduce elementi di instabilità che si ripercuoterebbero sull' attestazione dei precedenti di guida del singolo consumatore.

Si ritiene che il sistema sanzionatorio di cui al comma 3 sia di tutta evidenza sproporzionato e a carico dell'Agente e non di tutti gli Intermediari che hanno distribuito o intermediato i servizi e i prodotti assicurativi; altresì allo scopo di rendere omogeneo l'attuale sistema sanzionatorio già previsto dagli appositi regolamenti ISVAP in capo agli intermediari per i casi di correttezza, professionalità, adeguatezza ed obblighi di presentazione dei prodotti e servizi assicurativi offerti.

# Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Sede: 20124 MILANO - via Fabio Filzi n. 2 - Telefoni: 02-67076868 - 02-67076860 - Fax: 02-67076870

www.unapass.it - e-mail: info@unapass.it; news@unapass.it -









# **Modifica:**

Art. 34.

Confronto delle tariffe r.c. auto

- 1. Chiunque intermedi o distribuisca servizi e prodotti assicurativi dei rami danni può, prima della sottoscrizione del contratto, informare il consumatore che ne faccia richiesta, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet qualora si avvalga della libera collaborazione con altri intermediari, o rappresenti più imprese, o svolga attività di mediatore ovvero distribuisca in forma diretta. E' abrogato l'ultimo alinea del secondo comma dell' art. 109 del codice delle assicurazioni private. Le imprese di assicurazione informano i contraenti dell' esistenza del preventivatore ISVAP ad ogni occasione utile, e riscontrano le richieste di informazione ai sensi dell' art. 35 Regolamento ISVAP n. 35.
- 2. L' ISVAP entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge determina con regolamento i meccanismi di funzionamento della formula tariffaria del bonus malus basata sulla variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all' atto della stipulazione o del rinnovo del contratto d assicurazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, anche con riferimento alla valorizzazione della condotta di guida alla luce dell' introduzione della patente a punti.
- 3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia, che risponde in solido con l'intermediario, di una sanzione nella misura stabilita dall'art. 324 del decreto legislativo 209/2005.

Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione

Sede: 20124 MILANO - via Fabio Filzi n. 2 - Telefoni: 02-67076868 - 02-67076860 - Fax: 02-67076870

www.unapass.it - e-mail: info@unapass.it; news@unapass.it -



